



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo,
il Lavoro e l'Innovazione

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2007-2013
Obiettivo Convergenza
ASSE I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1

"Investiamo nel vostro futuro"

*AIUTI ALLA DIFFUSIONE
DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
NELLE RETI DI PMI*

**LINEE GUIDA OPERATIVE
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI**

Versione 1.0



Premessa

Il presente documento *"Linee Guida Operative per la presentazione della domanda e per la Rendicontazione dei Progetti"* per il Bando *"Aiuti alla diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle Reti di PMI"* PO PUGLIA FESR 2007-2013 - ASSE I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1¹, non è sostitutivo della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente. Fornisce bensì le indicazioni di carattere generale per l'accesso ai finanziamenti da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, definisce le procedure di candidatura e i criteri di rendicontazione da adottare nel corso della realizzazione dei progetti agevolati.

Il presente documento potrà essere emendato ed aggiornato sulla base di nuove indicazioni normative o in relazione a casi e situazioni che non sono qui inizialmente contemplati e che potranno verificarsi durante la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento.

La Regione Puglia si riserva di richiedere integrazioni progettuali sia di tipo tecnico che amministrativo, nonché di modificare ed integrare quanto riportato in questa versione di *"Linee Guida Operative"*.

Oltre al Bando, si rimanda al *"Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 suppl. del 22/01/2009, modificato dalla D.G.R. n. 1522 del 07/08/2009 (BURP n. 123 suppl. del 11/08/2009), il quale disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nei settori ammissibili a finanziamento nell'ambito del P.O. FESR.

Il bando *"Aiuti alla diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle Reti di PMI"* PO PUGLIA FESR 2007-2013 - ASSE I - Linea 1.4 - Azione 1.4.1¹ è di competenza della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Ricerca e Competitività, che, ad eccezione della fase di erogazione dei contributi, procederà all'attuazione mediante l'Organismo Intermedio **InnovaPuglia spa**, società "in house" della Regione Puglia, ai sensi dell'art.1 comma 5 del *"Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione"* e dell'art.6 del DPGR n.886 del 2008.

1. Definizioni

A. Si considera **impresa**:

ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

B. Per **Piccola e Media Impresa**¹ si intende:

- a. **Piccola impresa**: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro²;
- b. **Media impresa**: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro³.

C. Le imprese sono considerate **autonome**, **associate** o **collegate** secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi **D**, **E** e **F**.

¹ Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.05.2003.

² Vedi nota 1.

³ Vedi nota 1.

- D. Sono considerate **autonome** le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi
- E. Sono considerate **associate** le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma F, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa; la quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:
- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
 - b) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, a una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

- F. Sono considerate **collegate** le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
 - d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata a una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dai bilanci consolidati. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a

monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma E.

- G. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro sociali), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.
- H. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma E, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.
- I. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.
- J. Per Certificazione **EMAS** si intende:
la registrazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento CE n. 761 del 19 marzo 2001⁴.
- K. Per Certificazione **ISO 14001** si intende:
la certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alla normativa internazionale ISO 14001.
- L. Per Certificazione **SA 8000** si intende:
la certificazione del sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000.
- M. Per **fatturato**, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.
- N. Per **totale di bilancio** si intende il totale dell'attivo patrimoniale.
- O. Per **occupati** si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione quelli in cassa integrazione straordinaria.

2. REDAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

La Domanda va redatta attraverso l'inserimento telematico dei dati, collegandosi al portale Internet: www.sistema.puglia.it, accedendo alla sezione "Bandi in corso – Bando TIC". La scheda domanda va sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e trasmessa, insieme agli allegati, da casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC della Regione Puglia: bandoTIC141@pec.rupar.puglia.it.

⁴ Pubblicato sulla GUCE L 114 del 24.04.2001.



La domanda va compilata integralmente in tutte le sue parti e non può essere modificata rispetto al format impostato dal sistema elettronico, a pena di esclusione della candidatura.

Il modulo Domanda è un'autocertificazione che va compilata, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, dal legale rappresentante del Raggruppamento di imprese candidato, il quale deve essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000. Le informazioni inserite devono, quindi, tutte corrispondere al vero e, per i soggetti ammessi al beneficio, si procederà alla verifica delle informazioni fornite in fase di candidatura prima della formalizzazione del decreto di concessione del contributo.

Per l'inserimento telematico della domanda, si rimanda alla "**Guida alla compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni del Bando - Aiuti alla diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione nelle reti di PMI**".

Di seguito, si riportano comunque alcune definizioni utili alla compilazione della domanda.

2.1 Modulo 1 - Scheda Domanda

2.1.1 Dati anagrafici

La prima sezione della scheda domanda si riferisce ad informazioni anagrafiche e identificative dell'impresa candidata e del suo legale rappresentante. I dati da inserire sono gli stessi riscontrabili dal certificato della CCIAA (una cui copia con formula di vigenza e antimafia va allegata alla stessa domanda).

La **sede operativa** è la sede dell'impianto o corpo di impianti con ubicazione nel territorio della regione Puglia, uguale o diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dell'impresa, ed è quella in cui verranno realizzate le attività previste dal progetto. La sede operativa deve essere indicata nel certificato della CCIAA.

2.1.2 Parametri economici

Per quanto concerne il codice ISTAT primario di attività va inserito quello riportato sia nel **certificato della CCIAA che nel Modello Unico dell'impresa** riferito all'ultimo esercizio. Quest'ultimo (Modello Unico) ha prevalenza in caso di discordanza.

In riferimento ai dati economici e finanziari riferiti all'ultimo esercizio, l'impresa candidata non deve trovarsi in una delle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà⁵:

- ❑ se si tratta di società a responsabilità limitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure,
- ❑ se si tratta di società a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della

⁵ Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure,

- per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

Nel caso in cui si ricada in una delle condizioni precedentemente richiamate il sistema non consente l'avanzamento delle compilazione della domanda.

Altre due condizioni da soddisfare sono quelle legate agli indici di affidabilità economica finanziaria: **Indici P1 e P2**.

Alla data di presentazione della domanda i soggetti destinatari dell'aiuto dovranno soddisfare i seguenti requisiti di idoneità economico-finanziaria:

- a. $P1 > 50\%$
- b. $P2 < 8\%$

dove:

P1 - Indice di congruenza tra patrimonio netto e costo del progetto al netto del contributo:

$$P1 = \frac{PN}{(CP-C)}$$

PN = Patrimonio netto

CP-C = costo del progetto al netto del contributo.

Il Patrimonio Netto è dato dal valore "passivo lettera A dell'art.2424 del codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili", quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data della domanda e comunque versati entro la data di presentazione della domanda di agevolazione

P2 - Indice di Onerosità della posizione finanziaria:

$$P2 = \frac{\text{Oneri finanziari netti annui}}{\text{Fatturato annuo}}$$

Entrambi i valori sono relativi all'ultimo bilancio approvato.

Per i soggetti richiedenti appartenenti a un gruppo industriale (purché soddisfatti i Parametri dimensionali di PMI) in caso di esito negativo della verifica di rispondenza ai parametri di affidabilità economico-finanziaria, potrà essere effettuata un'ulteriore verifica sui dati del bilancio di gruppo (bilancio consolidato) a condizione che in quest'ultimo sia consolidato, col metodo del bilancio integrale o anche proporzionale ma non col metodo del patrimonio netto, anche il bilancio del soggetto richiedente sul quale è stata effettuata la verifica iniziale.

Il ricorso al bilancio consolidato è consentito anche per le verifiche di affidabilità economico-finanziaria sui soci (imprese e centri di ricerca) dei consorzi e delle società consortili.

Il ricorso al bilancio consolidato è possibile, inoltre, per i soggetti interessati da modifiche sostanziali dell'assetto aziendale, nel caso in cui le operazioni di modifica di assetto si realizzino all'interno del perimetro di consolidamento. In tal caso, in alternativa alla verifica del solo parametro di congruenza fra capitale netto e costo del progetto, può farsi quella su entrambi i parametri riferiti ai dati consolidati.

Nel caso in cui sia intervenuto un **aumento di capitale sociale, successivamente alla chiusura dell'ultimo bilancio approvato**, il soggetto Proponente può, se lo ritiene, tenerne conto nell'ambito della dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria: per il patrimonio netto non farà riferimento al valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, ma a quello risultante alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale.

Tale valore comprensivo degli utili e delle perdite registrati fino alla data suddetta, deve essere sottoscritto con apposita dichiarazione aggiuntiva alla Scheda Domanda, dal Presidente del Collegio Sindacale o del Comitato per il Controllo sulla Gestione ovvero, in mancanza, dal legale rappresentante.

Le informazioni immesse nel Modulo 1, vanno rese anche nel **Modulo 3** dal legale rappresentante di ciascuna impresa del raggruppamento candidato, relativamente ai dati di propria pertinenza

2.2 Modulo 4 – Dichiarazione di PMI

Riguardo alla verifica del requisito di PMI ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.05.2003, per un'impresa che dopo la chiusura dell'ultimo bilancio ufficiale sia stata interessata da modifiche sostanziali dell'assetto aziendale, qualora all'atto della presentazione della domanda l'impresa abbia nel frattempo chiuso il primo esercizio post-modifica, ancorché il relativo bilancio non sia stato ancora approvato, la verifica va fatta secondo i criteri generali, facendo riferimento ai dati di tale esercizio sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa. In tal caso va adeguato opportunamente il primo paragrafo della dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria.

3. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a finanziamento soltanto le spese attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento del progetto, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo, vale cioè il criterio di "cassa". Tutte le spese ammesse a finanziamento devono essere **capitalizzate**.

Le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti criteri generali:

- essere sostenute nel periodo di eleggibilità del progetto, che può avere inizio non prima del giorno successivo alla presentazione della domanda di finanziamento e termine entro i 15 (quindici) mesi dalla comunicazione di ammissibilità del beneficio (fatture e documenti di pagamento devono essere emesse in tale periodo);
- essere chiaramente sostenuta dal soggetto beneficiario;
- essere riferibile ad una tipologia non dichiarata inammissibile in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- non risultare cofinanziata da altri contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque da altri programmi pubblici, fatti salvi eventuali benefici fiscali non classificati come aiuti di stato;
- soddisfare il principio di buona gestione finanziaria e di economicità in termini di rapporto costi/benefici;
- rientrare nelle categorie di spesa definite ammissibili dal Bando e secondo il Piano economico approvato con determina di Concessione che fissa la spesa massima ammissibile per voce di spesa riconoscibile;

- o essere documentate con gli opportuni giustificativi;
- o essere previste dal progetto e secondo gli importi massimi indicati nel provvedimento di concessione del finanziamento;
- o essere congrue con le finalità ed i contenuti del progetto;
- o essere documentate ed effettuate regolarmente sulla base delle regole contabili e fiscali;
- o essere registrate nella contabilità del soggetto beneficiario ed essere chiaramente identificabile (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto);
- o essere registrata nei Libri contabili del beneficiario (per es. Libro Giornale, Libro Acquisti, Registri IVA);
- o essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
- o essere non inferiore a € 500,00 (cinquecento/00);
- o essere pagata unicamente con bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno non trasferibile; nel caso di pagamenti in valuta estera saranno considerati validi soltanto pagamenti effettuati con bonifico bancario e pertanto il relativo controvalore in euro (€) è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- o essere rendicontata utilizzando gli appositi schemi cartacei ed informatici predisposti da InnovaPuglia.

3.1 Tipologie di Spese ammissibili

La tabella che segue elenca le tipologie di spese ammissibili per la realizzazione del progetto:

- a. *Strumentazioni e apparecchiature Hw (spese di ammortamento fiscale del bene per la durata del progetto)*
- b. *Licenze d'uso di Sw*
- c. *Acquisto o sviluppo software*
- d. *Consulenze Specialistiche*

a. Strumentazioni e apparecchiature Hw

In questa voce verranno incluse le **quote di ammortamento fiscale** inerenti strumentazioni e attrezzature, nuove di fabbrica, acquistate da terzi, **da calcolarsi per la durata del progetto**, come rilevabili dal libro cespiti dell'impresa. Tali spese sono ammissibili quindi limitatamente alla quota di ammortamento fiscale e per la durata del progetto, in proporzione all'uso effettivo delle attrezzature nell'ambito del progetto.

I beni in questione dovranno essere fisicamente localizzati presso la/e sede/i operativa/e in Puglia dei soggetti beneficiari.

Non è ammissibile il leasing/noleggioro.

Non rientrano tra i costi ammissibili quelli relativi all'acquisto di arredi o di allestimento degli ambienti di lavoro.

Il costo di ammortamento fiscale delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base al



costo riportato in fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.

Le strumentazioni e apparecchiature esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento. Per le strumentazioni e apparecchiature di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso

Ai fini del calcolo convenzionale della quota di ammortamento da attribuire al progetto, si dovranno prendere in considerazione esclusivamente le percentuali di ammortamento previste dal D.M. del 31.12.88 e successive modifiche (si precisa pertanto che sono escluse dal calcolo le forme di ammortamento accelerato ed anticipato e che non si dovrà dimezzare la quota di ammortamento per il primo anno).

b. Licenze d'uso di Sw

In questa voce verranno incluse le spese di acquisizione di licenze d'uso, di nuovo acquisto, per sistemi operativi e piattaforme applicative e per servizi applicativi erogati in modalità SaaS. I criteri che saranno applicati per la determinazione di tali spese sono gli stessi riportati al precedente punto a.

c. Acquisto/sviluppo di Sw

In questa voce verranno incluse le spese di acquisto e sviluppo di Sw i cui diritti siano i proprietà del beneficiario dell'agevolazione, secondo i criteri indicati al precedente punto a.

d. Consulenze specialistiche

In questa voce verranno incluse le spese per l'acquisizione di competenze tecniche o di servizi di consulenza specialistica o altri servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di progetto, forniti da soggetti, pubblici e/o privati, questi ultimi che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA (iscritti, ove previsto, agli Ordini professionali di competenza). Le consulenze saranno documentate con Contratto e Curriculum/Profilo dei professionisti/società che attestino la professionalità/competenza del fornitore.

I contratti di Consulenza specialistica sono considerati validi:

- Se sottoscritti dalle parti nel periodo di svolgimento del progetto finanziato o se comunque il contratto firmato precedentemente all'inizio del progetto finanziato prevede l'inizio della attività dopo la data stessa di inizio del progetto.
- Se indicano chiaramente le attività da svolgere, modalità, tempi e costi, risultati attesi che saranno acquisiti dal soggetto beneficiario.

Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, marketing, ecc., e le prestazioni d'opera.

Il costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ed in base al seguente profilo di esperienza (Allegato 1 del Bando):

LIVELLO	ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX GIORNALIERA
I	OLTRE 15 ANNI	500,00 EURO
II	10 - 15 ANNI	450,00 EURO
III	5 - 10 ANNI	250,00 EURO
IV	2-5 ANNI	200,00 EURO

3.2 Spese NON ammissibili

L'art. 6 comma 4 del Bando elenca le tipologie di spesa NON ammissibili a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese è comunque disciplinata dal "Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia" pubblicato sul BURP n. 13 suppl. del 22/01/2009, modificato dalla D.G.R. n. 1522 del 07/08/2009 (BURP n. 123 suppl. del 11/08/2009), a cui si aggiungono le eventuali restrizioni indicate nel Bando e nella normativa nazionale e comunitaria sui regimi di agevolazione.

4. RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ

4.1 GIUSTIFICATIVI DI SPESA

Tutti i giustificativi di spesa devono:

- essere disponibili in originale;
- provare in modo chiaro ed inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione cui sono riferite e la relativa data;
- riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata (non saranno valide prestazioni liquidate sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali);
- essere annullati con apposita timbratura recante la dicitura "*Intervento cofinanziato dall'U.E. - F.E.S.R. sul P.O. Regione Puglia 2007-2013, Asse I-Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 Aiuti alla diffusione delle TIC nelle Reti di PMI*".

Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi sostenuti dal soggetto Proponente (imprese/consorzi del Raggruppamento ammesso a finanziamento) attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento della ricerca, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo, vale cioè il criterio di "cassa".

Per la quantificazione in euro dei pagamenti in valuta estera, occorre considerare che se il pagamento è avvenuto in valuta "OUT" (ossia non appartenente all'Unione Monetaria Europea) il controvalore sarà determinato sulla base del tasso giornaliero di riferimento, relativo al giorno di effettivo pagamento, comunicato giornalmente dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Restano in ogni caso esclusi gli oneri per spese e commissioni.

Come previsto dal Bando (Art. 6, comma 3), l'**ammissibilità dei costi** decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di finanziamento.



I costi sostenuti in data antecedente alla candidatura non saranno riconosciuti in nessun caso.

La durata delle attività ammesse a finanziamento non potrà estendersi oltre i 15 (quindici) mesi dalla comunicazione di ammissione al beneficio, come previsto dall' Art. 7 del Bando.

Il soggetto beneficiario del finanziamento regionale, deve assicurare l'utilizzazione di un **sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata** di tutti gli atti contemplati dall'intervento, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie di riferimento, al fine di poter definire in ogni momento e comunque fino a cinque anni dalla data di ultimazione del progetto, l'accertamento della corretta utilizzazione dei fondi pubblici.

Per le fatture relative all'ultimo periodo contabile è consentita l'effettuazione del pagamento entro i termini previsti contrattualmente per l'invio del rendiconto contabile corrispondente, ossia entro **30 giorni** dalla conclusione del periodo contabile stesso.

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso **assegni non trasferibili o bonifici bancari** e comprovati da idonea documentazione bancaria (**estratti conto bancari**) e da dichiarazioni liberatorie dei fornitori.

4.2 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Entro e non oltre **30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione**, il beneficiario dovrà notificare, a mezzo PEC , l'avvenuto inizio delle attività allegando:

1. dichiarazione di accettazione del contributo, secondo lo schema fornito dalla Regione Puglia;
2. dichiarazione di avvio attività;
3. copia elenco soci;
4. elenco anagrafica dei fornitori di beni e servizi;
5. contratti dettagliati stipulati con i fornitori dei beni e servizi riferiti agli interventi ammessi a contribuzione;
6. copia bilancio approvato e depositato dell'ultimo esercizio;
7. situazione patrimoniale ed economica aggiornata alla data della domanda;
8. copia ultimo Modello Unico dell'impresa;
9. copia certificato CCIAA in corso di validità con dicitura non fallimentare e antimafia;
10. copia elenco soci della società, aggiornato alla data della candidatura

Entro e non oltre **30 (trenta) giorni successivi alla data di conclusione del progetto** finanziato l'impresa dovrà inviare a mezzo PEC con firma digitale certificata del legale rappresentante la documentazione di chiusura attività redatta secondo gli schemi forniti dalla Regione Puglia.

A chiusura del progetto dovrà essere prodotto un dettagliato Rapporto Tecnico riportante le attività svolte e i risultati conseguiti. Al Rapporto Tecnico Finale si accompagna il Rapporto di Rendicontazione Finanziaria relativo alla certificazione finale di spesa che attesta ed espone tutti i costi sostenuti per il progetto. La

mancata trasmissione di tali Rapporti, costituirà elemento di sospensione del beneficio e di attivazione della procedura di revoca dello stesso. L'Art. 13 del Bando, commi 4 e 5, descrive la documentazione richiesta per la produzione dei Rapporti di rendicontazione finanziaria e tecnica.

4.3 MODIFICHE E VARIAZIONI

L'Art. 12 del Bando, disciplina e regola le eventuali modifiche e variazioni da apportare al progetto finanziato. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti il soggetto destinatario dell'aiuto, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo al Soggetto Attuatore.

Eventuali variazioni vanno comunque comunicate **prima della chiusura del progetto**, altrimenti non saranno considerate riconoscibili in fase di valutazione finale delle spese sostenute.

5. LOGHI E DICITURA

Nella documentazione e nei risultati scaturenti dalle attività svolte, inclusi attrezzature e strumentazioni, nonché nei materiali di comunicazione e promozione dovrà essere riportata la dicitura **"Intervento cofinanziato dall'U.E. – F.E.S.R. sul P.O. Regione Puglia 2007-2013, Asse I - Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1 Aiuti alla diffusione delle TIC nelle Reti di PMI"**, nonché, sempre ove possibile, **il logo della Regione Puglia e della U.E.**

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia e per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente. A tale scopo i soggetti beneficiari dei finanziamenti dovranno sottoscrivere la relativa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. MODULISTICA

La Regione Puglia renderà disponibile, ai destinatari dei finanziamenti la modulistica necessaria per la rendicontazione tecnica ed economica di progetto attraverso collegamento al portale internet www.sistema.puglia.it.

8. CONTATTI E ASSISTENZA

Per informazioni o assistenza è possibile consultare il portale internet www.sistema.puglia.it, sezione "Bandi in corso - Bando TIC"

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA 12 FOGLI

IL DIRIGENTE
Davide F. PELLEGRINO

